

AI RESP.LI AREA E SERVIZI OMOGENEI

rif. prot. 2020 12/03/2020 0007928



**Comune di Nocera Superiore
Provincia di Salerno**

Codice Fiscale 00231450651 --- Telef. 081/5169111 - Fax 081/5143532

DIRETTIVA

Premesso che:

- in data 31 gennaio 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato per 6 mesi dalla data del provvedimento lo stato d'emergenza sanitaria per l'epidemia da Coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- successivamente si sono susseguiti vari provvedimenti del Governo e delle Autorità locali, quali il Presidente della Regione Campania per l'adozione di misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione della predetta epidemia;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, proprio in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere estremamente diffusivo dell'epidemia che ha fatto registrare un consistente incremento dei casi di contagio sull'intero territorio nazionale, sono state adottate ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 applicabili sull'intero territorio nazionale, al fine di garantire uniformità nell'applicazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea ed è stato disposto all'art. 1 del predetto DPCM, tra le varie misure da applicarsi sull'intero territorio nazionale:
 - a) la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020;
 - b) la possibilità di applicare la "modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, (...) per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti";
- con la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione concernente le misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, dà atto che - per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 della L. n. 124/2015 dal D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 concernente misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

- nella predetta circolare, si richiama quanto già contenuto nella direttiva n. 1 del Ministro della Pubblica Amministrazione (Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del d.l. n. 6 del 2020) per cui le pubbliche amministrazioni *"nell'esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di inquadramento e tipologia di rapporto di lavoro"*;

Visto il DPCM del 09/03/2020, avente decorrenza dal 10 marzo e fino al 03 aprile p.v., che, estendendo all'intero territorio nazionale le disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM del 08/03/2020, dispone di *"... evitare ogni spostamento delle persone fisiche ... salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamento per motivi di salute"* e raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando l'indicazione di applicare, laddove possibile, l'accesso al lavoro agile;

Considerato che:

- in tale situazione di emergenza epidemiologica la pubblica amministrazione nell'esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia organizzativa, per ridurre la mobilità dei dipendenti, agevolare la cura dei familiari e ridurre i contatti che potrebbero ampliare i rischi di diffusione del contagio, deve incentivare l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, facendo ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa;
- alla luce di tutte le disposizioni dettate in materia di emergenza sanitaria per il contenimento del rischio di contagio, perdurando l'attuale fase emergenziale e fino al suo superamento, è necessario potenziare nel Comune di Nocera Superiore il ricorso al lavoro agile;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 10 marzo 2020, in ottemperanza alla normativa succitata, sono state approvate le Linee di indirizzo per l'abilitazione allo svolgimento dello smart working del personale dipendente dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, opportuno integrare la precitata deliberazione, per le motivazioni sopra riportate, consentendo, attesa la situazione emergenziale in corso, un più ampio utilizzo dell'accesso al lavoro agile da parte dei lavoratori dell'Ente;

Precisato che:

- a) La prestazione lavorativa può essere eseguita in modalità agile (*smart working*) nei casi in cui:
 - non è indispensabile la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
 - è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
 - è possibile organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa in piena autonomia;
 - è possibile monitorare i risultati delle attività assegnate al dipendente interessato.
- b) fermo restando la valutazione dei succitati presupposti normativi, saranno privilegiate le istanze di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate:
 - dai lavoratori/lavoratrici con figli in condizioni di disabilità ai sensi *dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*;
 - dai lavoratori/trici con invalidità a titolo personale ai sensi *dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* o coloro affetti da patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio per cui è consigliato nella fase epidemica la permanenza al proprio domicilio;
 - lavoratori/lavoratrici che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;
 - lavoratori/lavoratrici sui quali grava la cura dei figli a seguito della chiusura dei servizi di asilo nido, delle attività educative per l'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado;

DISPONE

Di dare mandato ai responsabili di Area/Servizi Omogenei dell'Ente ed al Segretario Generale per i titolari di posizione organizzativa, nel rispetto delle indicazioni stabilite nel presente provvedimento, di autorizzare fino al 03 aprile 2020, così come indicato nel DPCM del 09/03/2020, salvo proroga, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità *smart working* al proprio personale assegnato, che presenti specifica richiesta, valutabile in relazione all'emergenza sanitaria in corso e alla sostenibilità organizzativa dei servizi;


Che per tutto il periodo di permanenza della attuale emergenza sanitaria di cui al Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, il personale del Comune di Nocera Superiore con rapporto di lavoro subordinato di qualsivoglia tipologia, ad eccezione del personale di cui al punto 8), possono far richiesta di accesso alla modalità di lavoro agile (*smart working*), assicurando la presenza presso la propria sede lavorativa per almeno n. 1 giorno settimanale;

- 1) stabilire che:
 - l'ammissione al lavoro agile avvenga anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla L. 81/2017;
 - l'informativa sulla salute e sulla sicurezza del lavoro agile potrà essere consegnata al lavoratore e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza anche mediante modalità telematica (via mail);
- 2) Stabilire, altresì, che i provvedimenti di autorizzazione al lavoro agile adottati dai responsabili di Area/Servizi Omogenei devono essere successivamente trasmessi al Servizio Omogeneo Risorse Umane per il monitoraggio;
- 3) Dare atto che la prestazione lavorativa può essere eseguita in modalità agile (*smart working*) nei casi in cui:
 - non è indispensabile la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
 - è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
 - è possibile organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa in piena autonomia;
 - è possibile monitorare i risultati delle attività assegnate al dipendente interessato;
- 4) Dare atto, altresì, che fermo restando la valutazione dei succitati presupposti normativi, saranno privilegiate le istanze di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate:
 - dai lavoratori/lavoratrici con figli in condizioni di disabilità ai sensi *dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*;
 - dai lavoratori/trici con invalidità a titolo personale ai sensi *dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* o coloro affetti da patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio per cui è consigliato nella fase epidemica la permanenza al proprio domicilio;
 - lavoratori/lavoratrici che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;
 - lavoratori/lavoratrici sui quali grava la cura dei figli a seguito della chiusura dei servizi di asilo nido, delle attività educative per l'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado;
- 5) Dare atto, inoltre, che sono esclusi dalla possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile (*smart working*) i dipendenti appartenenti ai profili dell'*Area di vigilanza* nonché ai dipendenti assegnati all'*Area Sociale* e alla *Protezione Civile* (compresi i componenti del C.O.C.);
- 6) precisare che, nel ricorso al lavoro agile, il dipendente:
 - si renderà disponibile ad utilizzare propri dispositivi e connessioni senza diritto a rimborsi o indennità, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete;
 - custodirà diligentemente e responsabilmente la documentazione utilizzata e la riservatezza dei dati;

- rispetterà gli obblighi in materia di segreto d'ufficio e riservatezza rimanendo in ogni caso soggetto al coordinamento, alla vigilanza e alla potestà disciplinare di questo Ente;
- 7) invitare i responsabili di Area/Servizi Omogenei a promuovere la fruizione di congedi ordinari e di ferie, anche al di fuori di piani di programmazione, fino al 03 aprile p.v. così come indicato nel DPCM del 09/03/2020, salvo proroga;
- 8) precisare che le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono valide ed efficaci esclusivamente per il periodo di durata dell'emergenza sanitaria nazionale di cui alla deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020.

Dalla Residenza Municipale, li 12.3.2020

Il Sindaco
Avv. Giovanni Maria Cuofano



Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia Celotto

